CNP Vita Assicura S.p.A
Società del Gruppo CNP Assurances



Previdenza Complementare

FONDO PENSIONE APERTO CNP

REGOLAMENTO

(valido a decorrere dal 31 ottobre 2026)

Fondo Pensione Aperto iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 115

INDICE

INDICE 1
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO 3
Art. 1 - Denominazione 3
Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti 3
Art. 3 - Scopo 3
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO 4
Art. 4 - Regime del Fondo 4
Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione 4
Art. 6 - Scelte di investimento 4
Art. 7 - Gestione degli investimenti 5
Art. 8 – Spese 7
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI 9
Art. 9 - Contribuzione 9
Art. 10 - Determinazione della posizione individuale 9
Art. 11 - Prestazioni pensionistiche e RITA 10
Art. 12 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche 11
Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale 12
Art. 14 - Anticipazioni 13
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI 15
Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile 15
Art. 16 - Sistema di governo 15
Art. 17 - Depositario 15
Art. 18 - Responsabile 16
Art. 19 - Conflitti di interesse 16
Art. 20 - Scritture contabili 16
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI 17
Art. 21 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse 17
Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari 18
Art. 23 - Comunicazioni e reclami 18
PARTE VI – NORME FINALI 19
Art. 24 - Modifiche del Regolamento 19
Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo 19
Art. 26 - Cessione del Fondo 19

Art. 27 - Operazioni di fusione 19
Art. 28 - Rinvio 19
ALLEGATO N. 1 20
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE 20
ALLEGATO N. 2 23
CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE 23

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione

1. Il "Fondo Pensione Aperto CNP" (di seguito "Fondo") è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti

1. Il Fondo è stato istituito da AVIVA S.p.A., oggi CNP VITA ASSICURA S.p.A., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 11 ottobre 2000; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. CNP VITA ASSICURA S.p.A. (di seguito "impresa di assicurazione") esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dalle ore 23:59 del 31/12/2023.
3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 115.
4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede dell'impresa di assicurazione.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa di assicurazione è cnpvita_assicura@legalmail.it.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. L'adesione al Fondo è consentita in forma individuale in modalità esplicita.
2. È altresì consentita l'adesione su base collettiva ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati dall'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
 Ai sensi dell'art. 8, comma 7-bis, del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche in modalità automatica mediante il conferimento del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
3. Tra i destinatari sono ricompresi gli aderenti taciti, ossia i lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà di adesione, nei tempi e nei modi fissati dal D. Lgs. n. 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando.
4. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio-rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
 - Comparto Azionario
 - Comparto Bilanciato
 - Comparto Obbligazionario
 - Comparto con Garanzia di restituzione del capitale. **Questo comparto è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR a partire dall'1.10.2020**
 - Comparto con Garanzia di rendimento minimo prestabilito (**comparto destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR per adesioni fino al 30.09.2020 e chiuso a nuove adesioni a partire dall'1.10.2020; dall'1.10.2020 il comparto può essere alimentato solo da contributi relativi agli aderenti già allocati nello stesso. Il disinvestimento totale dal "Comparto con Garanzia di rendimento minimo prestabilito" determina l'impossibilità di successiva riattivazione dello stesso).**

 Il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche vengono allocati secondo i seguenti profili di life cycle di cui all'art. 8, comma 9 del Decreto:
 - **per aderenti con età anagrafica fino a 50 anni: Comparto Azionario**
 - **per aderenti con età anagrafica da 51 anni a 59 anni: Comparto Bilanciato**
 - **per aderenti con età anagrafica da 60 anni: Comparto con Garanzia di Restituzione del Capitale.**

 Le modalità di investimento del TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche nelle modalità indicate al periodo precedente sono transitorie e trovano applicazione sino all'attivazione del meccanismo di *life cycle*.

Da tale momento, infatti, il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche saranno investiti in linee di investimento caratterizzate da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente, attraverso un meccanismo di combinazione di comparti, ai sensi dell'art. 8, comma 9 del D. Lgs. 252/2005 e della Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026.

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione.
 In questo caso, i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo alla prima riallocazione successiva all'adesione tacita o automatica.

Art. 7 - Gestione degli investimenti

1. L'impresa di assicurazione effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
3. L'impresa di assicurazione verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:
 - Comparto Azionario
 Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori che hanno un orizzonte temporale di riferimento di lungo periodo.
 La gestione del comparto è finalizzata alla crescita del capitale investito, offrendo ai partecipanti un investimento in strumenti finanziari opportunamente diversificati e selezionati al fine di rispondere alle esigenze di coloro che hanno un'elevata propensione al rischio ed è consigliata a coloro che sono lontani dall'accesso alla prestazione pensionistica complementare e che intendono permanere nel comparto per molti anni.
 Questo comparto attua una politica di investimento orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura azionaria quotati e non quotati ed effettua investimenti in mercati di paesi aderenti all'OCSE.
 Il patrimonio del comparto può essere investito fino al 95% in titoli di capitale. Il portafoglio risulterà diversificato da un punto di vista valutario. A livello di portafoglio complessivo, resta ferma la possibilità di detenere una parte del patrimonio del comparto in titoli obbligazionari. Resta inoltre ferma la possibilità, in particolari situazioni di mercato e comunque in misura non superiore al 10% del totale, di detenere una parte del patrimonio del comparto in disponibilità liquide.

 - Comparto Bilanciato
 Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori aventi un orizzonte temporale di riferimento di medio-lungo periodo.
 Il Comparto Bilanciato persegue l'obiettivo di incrementare il capitale investito in valori mobiliari opportunamente diversificati e selezionati, sfruttando le opportunità offerte dai mercati internazionali, al fine di rispondere alle esigenze di coloro che hanno una propensione al rischio media e di coloro a cui manchino più di dieci anni all'accesso alla prestazione pensionistica complementare.

Questo comparto si propone di attuare una politica di investimento tendente ad una composizione del portafoglio diversificata dal punto di vista valutario e bilanciata attraverso una combinazione di investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria. Il patrimonio del comparto può essere investito in titoli di capitale nel limite massimo del 40%.
Resta ferma la possibilità che una parte del portafoglio del comparto risulti investito, in particolari condizioni di mercato ed in misura non superiore al 10% del totale, in disponibilità liquide.

- Comparto Obbligazionario
 Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori aventi un orizzonte temporale di riferimento di medio periodo. Il Comparto Obbligazionario ha l'obiettivo di conseguire un rendimento in linea con l'andamento dei tassi del mercato obbligazionario nel medio periodo al fine di rispondere alle esigenze di coloro che hanno una propensione al rischio contenuta e di coloro ai quali manchino meno di dieci anni all'accesso alla prestazione pensionistica complementare.
 Viene attuata una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio leggermente diversificata da un punto di vista valutario ed orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria.
 Il patrimonio del comparto potrà essere investito in titoli di capitale nel limite massimo del 20%.

- Comparto con Garanzia di restituzione del capitale
 Questo comparto è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR relativo alle "adesioni" successive al 30.09.2020 e fino al 30.06.2026. Il comparto è idoneo a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.
 Il Comparto con Garanzia di restituzione del capitale offre una garanzia - al verificarsi degli eventi di seguito specificati e a prescindere dai risultati di gestione - di restituzione della somma dei versamenti contributivi netti effettuati nel comparto medesimo.
 Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori aventi una bassa propensione al rischio e a coloro che si avvicinano al momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare.
 Questo comparto attua una politica orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro, con possibilità di attuare una diversificazione degli investimenti attraverso titoli obbligazionari e di capitale dell'area OCSE.
 L'adesione al comparto denominato "Comparto con Garanzia di restituzione del capitale" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata all'impresa di assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.
 L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
 Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art. 10 comma 2.
 Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:
 - esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11, comma 1;
 - riscatto per decesso;
 - riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
 - riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a quarantotto mesi.

 In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata calcolata, ai sensi dell'Art.10, con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dall'impresa di assicurazione.

- Comparto con Garanzia di rendimento minimo prestabilito

Questo comparto è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR relativo alle "adesioni" antecedenti l'1.10.2020.
Il comparto è idoneo a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.
Il "Comparto con Garanzia di rendimento minimo prestabilito" offre una garanzia – al verificarsi degli eventi di seguito specificati e a prescindere dai risultati di gestione – di restituzione dei contributi netti versati maggiorati dal rendimento minimo garantito.
Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori aventi una bassa propensione al rischio e a coloro che si avvicinano al momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare.
Questo comparto attua una politica orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro, con possibilità di attuare una diversificazione degli investimenti attraverso titoli obbligazionari e di capitale dell'area OCSE.
L'adesione al comparto denominato "Comparto con Garanzia di rendimento minimo prestabilito" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata all'impresa di assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.
L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art. 10, comma 2.
Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11, comma 1;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a quarantotto mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata calcolata, ai sensi dell'art. 10, con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dall'impresa di assicurazione.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio-rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche della combinazione predefinita dall'impresa di assicurazione del profilo di life cycle.

Art. 8 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 a) **spese relative alla fase di accumulo**:
 a.1) **direttamente a carico dell'aderente**: una commissione pari a 25 euro, applicata annualmente
 a.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto**:
 i) una commissione di gestione pari alle seguenti percentuali del patrimonio di ciascun comparto, su base annua, prelevata con cadenza mensile:
 - Comparto Azionario 1,20%
 - Comparto Bilanciato 1,00%
 - Comparto Obbligazionario 0,90%
 - Comparto con Garanzia di restituzione del capitale 1,10%
 - Comparto con Garanzia di rendimento minimo prestabilito 1,30%

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico del comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'impresa di assicurazione sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.

b) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali,** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

b.1) 20,00 euro, a partire dalla seconda operazione, per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto;

c) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite,** quali riportate nell'Allegato n. 2.

c-bis) **spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:**

c-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera a.2., in relazione ai comparti in cui è investita la posizione individuale residua;

c-bis.2) in cifra fissa: da ogni rata/prelievo erogato verrà trattenuto un importo pari a 6,00 euro a titolo di spese amministrative.

d) **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi

d.1) da ogni rata di rendita integrativa temporanea anticipata verrà trattenuto un importo pari a euro 5,00 a titolo di spese amministrative.

2. L'importo delle spese sopra indicate al punto a.1) può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti.
3. Sono a carico dell'impresa di assicurazione tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti, in caso di adesione esplicita, possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. In caso di adesione automatica, sono devoluti il TFR maturando, il contributo del datore di lavoro e la contribuzione del lavoratore. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'aderente può conferire il TFR anche in misura parziale ove previsto dagli accordi collettivi.
6. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8, comma 1, lettere a.1). Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. L'impresa di assicurazione determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti

sono trasformati in quote e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa di assicurazione ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 4 o 5, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, cessata l'erogazione della RITA parziale, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita

vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6, 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7.

Art. 12 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita vitalizia di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi cinque o dieci anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3. Nell'Allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite vitalizie e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita vitalizia che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.
5. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:
 a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.
 b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

c) erogazione frazionata del montante accumulato: detta prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario, è erogata per un periodo predeterminato dal beneficiario al momento della richiesta e comunque non inferiore a cinque anni.

6. L'impresa di assicurazione provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel comparto scelto dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato nella Nota informativa.

6-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi dell'impresa di assicurazione per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 6. può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo l'impresa di assicurazione acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, l'impresa di assicurazione procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

7. Le prestazioni di cui al comma 5, lett. a), b) e c) non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
8. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a), b) e c) è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a), b) e c), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 2.
10. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.
11. La Nota Informativa riporta le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 5, lett. a), b) e c).

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 c. riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 d. riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'impresa di assicurazione informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. L'impresa di assicurazione, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
 c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'impresa di assicurazione provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi

decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Nel rispetto del termine massimo, l'anticipazione sarà comunque erogata dall'Impresa di assicurazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio dell'impresa di assicurazione, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'impresa di assicurazione o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'impresa di assicurazione.
4. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

Art. 16 - Sistema di governo

1. L'impresa di assicurazione assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-*bis*, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*sexies*, 5-*septies*, 5-*octies* e 5-*nonies* del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17 - Depositario

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
2. L'impresa di assicurazione può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso non inferiore ai sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 a) l'impresa di assicurazione non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
 b) il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 18 - Responsabile

1. L'impresa di assicurazione nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

Art. 19 - Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 20 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. L'impresa di assicurazione conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.
3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito *web* dell'impresa di assicurazione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 21 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'impresa di assicurazione.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 25.
5. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo di tipo Life Cycle nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'impresa di assicurazione da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione dell'impresa di assicurazione. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
7. L'aderente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e contestuale versamento del relativo contributo.
8. Per esercitare il diritto di recesso l'aderente deve rivolgersi direttamente al Soggetto incaricato del collocamento e/o inviare al Fondo una comunicazione contenente gli elementi identificativi della posizione individuale.
 Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Fondo rimborsa l'importo dovuto calcolato a norma di contratto. In caso di adesione mediante sito web, l'impresa di assicurazione deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento.
 L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso.
 Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta all'impresa di assicurazione con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute.
 L'impresa di assicurazione rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
9. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
10. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. L'impresa di assicurazione mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* dell'impresa di assicurazione, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale dell'impresa di assicurazione. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. L'impresa di assicurazione fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 23 - Comunicazioni e reclami

1. L'impresa di assicurazione definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 24 - Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. L'impresa di assicurazione stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 25.

Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2. L'impresa di assicurazione comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'impresa di assicurazione può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 26 - Cessione del Fondo

1. Qualora l'impresa di assicurazione non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa di assicurazione viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 25 e con le modalità ivi previste.

Art. 27 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima impresa di assicurazione, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 25 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

ALLEGATO N. 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'impresa di assicurazione.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico e le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'impresa di assicurazione o società da questa controllate o che la controllano;
 b) l'incarico di amministratore dell'impresa di assicurazione.

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa di assicurazione, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'impresa di assicurazione o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'impresa di assicurazione, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'impresa di assicurazione, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'art. 6. L'impresa di assicurazione gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo dell'impresa di assicurazione, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'impresa di assicurazione, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - **a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i. la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
 - ii. la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - **b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i. la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti;
 - ii. la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
 - **c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:**
 - i. l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii. gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - iii. la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv. l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
 - v. la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'impresa di assicurazione per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.

4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:
 a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione;
 b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
 c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso l'impresa di assicurazione e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis* e 2395 del Codice Civile.

ALLEGATO N. 2
CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE

Art. 1 – Determinazione dell'ammontare della rendita vitalizia

1. La posizione individuale dell'aderente maturata nel Fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene impiegata in un premio unico quale corrispettivo della prestazione di rendita. L'ammontare della prima annualità di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile si ottiene dividendo il valore destinato a costituire la rendita di cui all'Art. 10 "Determinazione della posizione individuale", comma 1 del Regolamento del Fondo, per il coefficiente di conversione in vigore al momento della richiesta della prestazione e individuato in base:
 - all'età dell'aderente all'epoca della conversione,
 - alla generazione di appartenenza,
 - alla rateazione prescelta,
 - e, limitatamente alle adesioni collettive ricadenti nell'ambito di applicazione dell'Art. 30-bis del Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, n° 198, e alle adesioni precedenti alla data del 21/12/2012, al sesso dell'Assicurato stesso.
2. L'Aderente ha la possibilità di chiedere al Fondo che la rendita annua vitalizia immediata rivalutabile venga corrisposta in un'unica soluzione annuale o in rate posticipate semestrali, trimestrali o mensili; nel corso dell'erogazione della rendita non è possibile modificare la rateazione inizialmente scelta.
3. Qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti della tabella riportati nell'allegato 2.1 che segue dovranno essere ridotti rispettivamente del 1%, 1,5% o del 2%.
4. Come indicato all'Art. 12 "Erogazione della rendita" del Regolamento del Fondo, l'Aderente, al momento dell'esercizio del suo diritto alla prestazione pensionistica, può richiedere che l'erogazione delle prestazioni sia effettuata in una delle seguenti forme:
 - una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile;
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

 Indipendentemente dalla forma prescelta, la rendita non è riscattabile.

 Su richiesta dell'aderente il Fondo comunica l'importo delle diverse forme di rendita indicate. I documenti inerenti ai coefficienti di conversione relativi a tali forme di rendite sono depositati presso la sede del Fondo.

Art. 2 – Coefficienti di conversione

1. L'ammontare della rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato destinato a costituire la rendita per i coefficienti di conversione come indicato all'Art. 1 "Determinazione dell'ammontare della rendita" di questa sezione.
 - I coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto:
 - della speranza di vita residua dell'Aderente, in base alle proiezioni demografiche adottate;
 - di un rendimento atteso annuo (tasso tecnico), implicito nei coefficienti di conversione in rendita, degli investimenti operati dall'impresa;
 - di un caricamento sul valore capitale della rendita, per le spese sostenute dall'impresa in fase di erogazione della rendita.
2. Conseguentemente a tali ipotesi, la rendita è determinata sin dall'inizio con la garanzia di un rendimento minimo pari al tasso tecnico.
3. Come indicato all'Art. 12 "Erogazione della rendita" del Regolamento del Fondo, i coefficienti di conversione possono essere periodicamente rideterminati sulla base delle rilevazioni (osservazioni

sugli andamenti) demografiche e - relativamente alle condizioni finanziarie – nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione. Tale rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione e sugli aderenti che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Nell'allegato 2.1 che segue vengono riportati i coefficienti di conversione, per 10.000,00 euro di capitale maturato destinato a costituire la rendita.

Art. 3 – Erogazione della rendita

1. La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente, la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente. Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.
2. Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'aderente dovrà dare comunicazione al Fondo della denominazione dell'Istituto Bancario, del c/c bancario e relative coordinate (codice IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'aderente dovrà darne comunicazione al Fondo con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.
3. Il pagamento della rendita da parte dell'impresa deve essere preceduto dalla consegna, da parte dell'aderente, di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.
4. In relazione a tutte le tipologie liquidative, l'impresa mette a disposizione dell'aderente/assicurato apposita modulistica predisposta per richiedere le operazioni eseguibili in dipendenza delle prestazioni assicurate.

Art. 4 – Rivalutazione delle rendite

1. L'impresa riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni che seguono. L'impresa gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (Riserve Matematiche) nei confronti degli aderenti al Fondo, attraverso la Gestione interna separata denominata "Gestione Forme Individuali GEFIN" (di seguito GEFIN) con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione. Il Regolamento della Gestione è illustrato nell'allegato 2.2 che segue e costituisce parte integrante del Regolamento del Fondo Pensione Aperto CNP.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'impresa dichiara il rendimento annuo da attribuire agli Aderenti che percepiscono la rendita annua vitalizia immediata rivalutabile. Tale rendimento annuo si ottiene moltiplicando il rendimento di cui all'art. 5 del Regolamento della Gestione Speciale GEFIN (riportato all'allegato 2.2), per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata e comunque non inferiore al 90%.

 In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può risultare superiore al rendimento della Gestione interna separata GEFIN diminuito di 1 punto percentuale (1%).

 La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione, la differenza - se positiva - fra il rendimento finanziario attribuito ed il tasso tecnico stesso.
3. Ad ogni scadenza annuale della data di decorrenza della rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, la rendita in vigore nell'anno precedente viene rivalutata mediante aumento, a totale carico dell'impresa, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura della rivalutazione fissata, a norma del comma 2., entro il 31 marzo che precede la suddetta scadenza.

 Da tale scadenza la rendita viene aumentata nella stessa misura e quindi la rendita stessa si considera come determinata sin dall'origine per il nuovo importo assicurato.

Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.
Le nuove prestazioni vengono comunicate annualmente all'aderente.

Art. 5 – Basi demografiche e finanziarie

1. I coefficienti di conversione attualmente in vigore e le relative basi demografiche e finanziarie utilizzate nell'elaborazione degli stessi sono riportati nella Sezione 1 (coefficienti indifferenziati) e nella Sezione 2 (coefficienti differenziati in base al sesso) del successivo Allegato 2.1.
2. La tariffa di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile è depositata presso la sede del Fondo.

ALLEGATO N. 2.1

ALL'ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO

SEZIONE 1

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti indifferenziati di conversione in rendita pagabile in rate annuali posticipate espressi per euro 10.000,00 di capitale accumulato al momento della richiesta della prestazione pensionistica.

Si precisa che qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti delle tabelle dovranno essere ridotti rispettivamente del 1%, del 1,5% o del 2%.

TABELLE DEI COEFFICIENTI INDIFFERENZIATI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI SUCCESSIVE AL 31 MAGGIO 2017 NON RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246).

Età alla conversione (*)	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	251,95	251,87	251,61
46	257,02	256,92	256,64
47	262,31	262,20	261,88
48	267,83	267,72	267,36
49	273,61	273,48	273,08
50	279,67	279,52	279,07
51	286,02	285,85	285,34
52	292,67	292,49	291,91
53	299,66	299,45	298,81
54	307,00	306,77	306,04
55	314,73	314,46	313,63
56	322,87	322,57	321,62
57	331,46	331,12	330,04
58	340,53	340,15	338,91
59	350,14	349,70	348,28
60	360,33	359,82	358,18
61	371,14	370,55	368,64
62	382,63	381,94	379,72
63	394,84	394,03	391,46
64	407,84	406,90	403,89
65	421,70	420,60	417,07
66	436,52	435,25	431,07
67	452,42	450,92	445,96
68	469,51	467,74	461,80
69	487,93	485,81	478,64
70	507,80	505,25	496,54
71	529,29	526,18	515,54
72	552,57	548,76	535,68
73	577,82	573,12	556,96
74	605,25	599,41	579,38

75	635,10	627,81	602,93

(*) Età dell'assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'assicurato, in base alla seguente tabella:

Anno di nascita		**Modifiche dell'età**
da	**a**	
fino al 1907		+ 7 anni
1908	1917	+ 6 anni
1918	1922	+ 5 anni
1923	1927	+ 4 anni
1928	1939	+ 3 anni
1940	1948	+ 2 anni
1949	1957	+ 1 anni
1958	1966	-
1967	1977	- 1 anni
1978	1988	- 2 anni
1989	2000	- 3 anni
2001	2013	- 4 anni
2014	2020	- 5 anni
dal 2021		- 6 anni

Ipotesi demografica:

- Tavola ANIA A62D (Impegni differiti) ponderata 40% maschi e 60% femmine

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico 0,50% composto.

TABELLE DEI COEFFICIENTI INDIFFERENZIATI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI COMPRESE TRA IL 21 DICEMBRE 2012 E IL 31 MAGGIO 2017 NON RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246).

Età alla conversione (*)	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	309,96	309,86	309,58
46	314,91	314,81	314,49
47	320,10	319,98	319,63
48	325,52	325,39	325,00
49	331,21	331,07	330,63
50	337,18	337,01	336,53
51	343,44	343,26	342,71
52	350,02	349,81	349,20
53	356,94	356,71	356,02
54	364,22	363,96	363,18
55	371,89	371,60	370,70
56	379,99	379,66	378,63
57	388,55	388,18	386,98
58	397,61	397,18	395,78
59	407,21	406,72	405,08
60	417,40	416,82	414,89
61	428,22	427,53	425,26
62	439,70	438,88	436,19
63	451,89	450,92	447,74
64	464,85	463,70	459,95
65	478,67	477,29	472,87
66	493,36	491,73	486,52
67	509,07	507,13	500,98
68	525,89	523,58	516,30
69	543,92	541,15	532,51
70	563,26	559,96	549,65
71	584,02	580,10	567,73
72	606,38	601,72	586,79
73	630,59	625,00	606,89
74	656,90	650,11	628,08
75	685,54	677,17	650,31

(*) Età dell'assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'assicurato, in base alla seguente tabella:

Anno di nascita		Modifiche dell'età
da	**a**	
fino al 1926		+ 3 anni
1927	1939	+ 2 anni
1940	1948	+ 1 anni
1949	1960	-
1961	1970	- 1 anni
1971	2002	- 2 anni

Ipotesi demografica:

- Tavole di sopravvivenza IPS55U Impegni differiti, aggravata del 22% e ponderata 40% maschi e 60% femmine

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico di interesse composto dell'1,50%

SEZIONE 2

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita pagabile in rate annuali posticipate espressi per euro 10.000,00 di capitale accumulato al momento della richiesta della prestazione pensionistica differenziati sulla base del sesso dell'aderente.

Si precisa che qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti delle tabelle dovranno essere ridotti rispettivamente del 1%, del 1,5% o del 2%.

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI COLLETTIVE SUCCESSIVE AL 31 MAGGIO 2017 RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246).

Età alla conversione (*)	Maschi			Femmine		
	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	263,44	263,33	263,00	243,65	243,58	243,37
46	269,01	268,89	268,52	248,37	248,29	248,06
47	274,83	274,70	274,29	253,29	253,20	252,94
48	280,94	280,79	280,33	258,42	258,32	258,03
49	287,33	287,17	286,65	263,77	263,66	263,33
50	294,06	293,87	293,28	269,36	269,24	268,88
51	301,13	300,92	300,24	275,22	275,08	274,67
52	308,56	308,32	307,55	281,34	281,19	280,73
53	316,38	316,11	315,23	287,76	287,59	287,08
54	324,62	324,30	323,29	294,50	294,31	293,74
55	333,30	332,94	331,77	301,57	301,36	300,73
56	342,47	342,06	340,70	309,02	308,78	308,08
57	352,16	351,69	350,11	316,86	316,60	315,81
58	362,43	361,88	360,03	325,14	324,85	323,96
59	373,33	372,69	370,52	333,89	333,56	332,56
60	384,91	384,15	381,62	343,15	342,78	341,64
61	397,23	396,32	393,35	352,96	352,55	351,24
62	410,32	409,23	405,77	363,38	362,91	361,40
63	424,23	422,95	418,89	374,46	373,92	372,18
64	439,04	437,53	432,77	386,26	385,63	383,61
65	454,83	453,07	447,46	398,85	398,12	395,75
66	471,73	469,68	463,04	412,30	411,46	408,66
67	489,92	487,51	479,59	426,70	425,71	422,39
68	509,53	506,66	497,16	442,15	440,98	437,01
69	530,73	527,29	515,78	458,76	457,36	452,59
70	553,68	549,51	535,50	476,65	474,96	469,19
71	578,58	573,47	556,31	495,95	493,91	486,88
72	605,62	599,32	578,21	516,82	514,34	505,69
73	635,00	627,17	601,17	539,45	536,40	525,69
74	666,94	657,17	625,13	564,01	560,26	546,89
75	701,74	689,46	650,01	590,75	586,08	569,31

(*) Età dell'assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'assicurato, in base alla seguente tabella:

Maschi			**Femmine**		
Anno di nascita		**Modifiche dell'età**	**Anno di nascita**		**Modifiche dell'età**
da	**a**		**da**	**a**	
fino al 1907		+ 7 anni	fino al 1908		+ 7 anni
1908	1917	+ 6 anni	1909	1917	+ 6 anni
1918	1919	+ 5 anni	1918	1922	+ 5 anni
1920	1925	+ 4 anni	1923	1929	+ 4 anni
1926	1938	+ 3 anni	1930	1940	+ 3 anni
1939	1947	+ 2 anni	1941	1949	+ 2 anni
1948	1957	+ 1 anni	1950	1957	+ 1 anni
1958	1966	-	1958	1966	-
1967	1978	- 1 anni	1967	1976	- 1 anni
1979	1992	- 2 anni	1977	1986	- 2 anni
1993	2006	- 3 anni	1987	1996	- 3 anni
2007	2020	- 4 anni	1997	2007	- 4 anni
dal 2021		- 5 anni	2008	2018	- 5anni
			2019	2020	- 6anni
			dal 2021		- 7 anni

Ipotesi demografica:

- Tavola ANIA A62D (Impegni differiti) distinta per sesso

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico 0,50% composto.

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI COLLETTIVE FINO AL 31 MAGGIO 2017 RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246) E ALLE ADESIONI PRECEDENTI ALLA DATA DEL 21 DICEMBRE 2012

Età alla conversione (*)	Maschi			Femmine		
	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	364,64	364,45	363,91	343,90	343,76	343,37
46	370,56	370,36	369,75	348,80	348,65	348,22
47	376,79	376,57	375,89	353,93	353,76	353,29
48	383,35	383,09	382,33	359,30	359,12	358,60
49	390,25	389,96	389,09	364,93	364,73	364,16
50	397,52	397,20	396,21	370,85	370,62	369,99
51	405,20	404,83	403,70	377,06	376,81	376,12
52	413,30	412,88	411,59	383,60	383,32	382,56
53	421,86	421,38	419,89	390,48	390,17	389,33
54	430,91	430,36	428,63	397,72	397,39	396,46
55	440,48	439,85	437,83	405,37	405,00	403,97
56	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
57	461,38	460,53	457,77	422,01	421,57	420,25
58	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
59	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
60	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
61	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
62	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
63	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
64	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
65	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
66	595,52	591,47	579,25	528,58	526,97	521,92
67	615,87	611,04	596,69	544,86	542,95	537,00
68	637,72	631,96	615,05	562,37	560,09	553,05
69	661,21	654,34	634,35	581,23	578,52	570,13
70	686,49	678,32	654,57	601,59	598,36	588,29
71	713,73	704,02	675,69	623,57	619,72	607,54
72	743,19	731,64	697,71	647,36	642,78	627,94
73	775,24	761,37	720,61	673,30	667,77	649,56
74	810,26	793,41	744,40	701,71	694,92	672,44
75	848,69	827,90	768,97	732,83	724,37	696,52

(*) Età dell'assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'assicurato, in base alla seguente tabella:

Maschi			Femmine		
Anno di nascita		Modifiche dell'età	Anno di nascita		Modifiche dell'età
da	a		da	a	
fino al 1925		+ 3 anni	fino al 1927		+ 3 anni
1926	1938	+ 2 anni	1928	1940	+ 2 anni
1939	1947	+ 1 anni	1941	1949	+ 1 anni
1948	1960	-	1950	1962	-
1961	1970	- 1 anni	1963	1972	- 1 anni
1971	2002	- 2 anni	1973	2002	- 2 anni

Ipotesi demografica:

- Tavole di sopravvivenza IPS55U distinta per sesso

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico di interesse composto del 2,0%.

ALLEGATO N. 2.2

ALL'ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN"

ART.1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA "GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN"

L'Impresa di assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - GEFIN, di seguito GEFIN, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della gestione separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.
Qualora l'Impresa di assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.
Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

ART.2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione GEFIN confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

ART.3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione GEFIN ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.

Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta.

- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L'acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.

- Investimenti in altri strumenti finanziari:
 i) Fondi Alternativi: si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.
 ii) Fondi immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall'Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.
Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro senza la copertura del rischio di cambio per una Quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

ART.4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento		**Limiti**	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato e Supranational area EU e altri titoli di Stato rating ≥ AA-	≥ 30%	≤ 100%
	Altri titoli di stato	≥ 0%	≤ 40%
Obbligazionario Corporate (*)	Tioli Corporate	≥ 0%	≤ 60%
Azionario (*)	Azionario	≥ 0%	≤ 10%
Altri Investimenti	Investimenti alternativi Immobiliari	≥ 0% ≥ 0%	≤ 6% ≤ 6%
Derivati e strutturati	Strumenti derivati per gestione efficace	≥ 0%	≤ 10%
Liquidità	Disponibilità di cassa	≥ 0%	≤ 10%

(*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

ART.5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di Rendimento della Gestione separata è annuale.

Il tasso medio di Rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel

periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione.
Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'Impresa di assicurazione alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

ART.6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

a) le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
b) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART.7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione separata GEFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di ave verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di Rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

ART.8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.
Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione separata con altra Gestione separata dell'Impresa di assicurazione avente caratteristiche del tutto similari.
In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di
fusione.
L'Impresa di assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione

derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

ALLEGATO N. 2.1

ALL'ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO

SEZIONE 1

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti indifferenziati di conversione in rendita pagabile in rate annuali posticipate espressi per euro 10.000,00 di capitale accumulato al momento della richiesta della prestazione pensionistica.

Si precisa che qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti delle tabelle dovranno essere ridotti rispettivamente del 1%, del 1,5% o del 2%.

TABELLE DEI COEFFICIENTI INDIFFERENZIATI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI SUCCESSIVE AL 31 MAGGIO 2017 NON RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246).

Età alla conversione (*)	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	251,95	251,87	251,61
46	257,02	256,92	256,64
47	262,31	262,20	261,88
48	267,83	267,72	267,36
49	273,61	273,48	273,08
50	279,67	279,52	279,07
51	286,02	285,85	285,34
52	292,67	292,49	291,91
53	299,66	299,45	298,81
54	307,00	306,77	306,04
55	314,73	314,46	313,63
56	322,87	322,57	321,62
57	331,46	331,12	330,04
58	340,53	340,15	338,91
59	350,14	349,70	348,28
60	360,33	359,82	358,18
61	371,14	370,55	368,64
62	382,63	381,94	379,72
63	394,84	394,03	391,46
64	407,84	406,90	403,89
65	421,70	420,60	417,07
66	436,52	435,25	431,07
67	452,42	450,92	445,96
68	469,51	467,74	461,80
69	487,93	485,81	478,64
70	507,80	505,25	496,54
71	529,29	526,18	515,54
72	552,57	548,76	535,68
73	577,82	573,12	556,96
74	605,25	599,41	579,38
75	635,10	627,81	602,93

(*) Età dell'assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'assicurato, in base alla seguente tabella:

Anno di nascita		**Modifiche dell'età**
da	**a**	
fino al 1907		+ 7 anni
1908	1917	+ 6 anni
1918	1922	+ 5 anni
1923	1927	+ 4 anni
1928	1939	+ 3 anni
1940	1948	+ 2 anni
1949	1957	+ 1 anni
1958	1966	-
1967	1977	- 1 anni
1978	1988	- 2 anni
1989	2000	- 3 anni
2001	2013	- 4 anni
2014	2020	- 5 anni
dal 2021		- 6 anni

Ipotesi demografica:

- Tavola ANIA A62D (Impegni differiti) ponderata 40% maschi e 60% femmine

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico 0,50% composto.

TABELLE DEI COEFFICIENTI INDIFFERENZIATI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI COMPRESE TRA IL 21 DICEMBRE 2012 E IL 31 MAGGIO 2017 NON RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246).

Età alla conversione (*)	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	309,96	309,86	309,58
46	314,91	314,81	314,49
47	320,10	319,98	319,63
48	325,52	325,39	325,00
49	331,21	331,07	330,63
50	337,18	337,01	336,53
51	343,44	343,26	342,71
52	350,02	349,81	349,20
53	356,94	356,71	356,02
54	364,22	363,96	363,18
55	371,89	371,60	370,70
56	379,99	379,66	378,63
57	388,55	388,18	386,98
58	397,61	397,18	395,78
59	407,21	406,72	405,08
60	417,40	416,82	414,89
61	428,22	427,53	425,26
62	439,70	438,88	436,19
63	451,89	450,92	447,74
64	464,85	463,70	459,95
65	478,67	477,29	472,87
66	493,36	491,73	486,52
67	509,07	507,13	500,98
68	525,89	523,58	516,30
69	543,92	541,15	532,51
70	563,26	559,96	549,65
71	584,02	580,10	567,73
72	606,38	601,72	586,79
73	630,59	625,00	606,89
74	656,90	650,11	628,08
75	685,54	677,17	650,31

(*) Età dell'assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'assicurato, in base alla seguente tabella:

Anno di nascita		Modifiche dell'età
da	**a**	
fino al 1926		+ 3 anni
1927	1939	+ 2 anni
1940	1948	+ 1 anni
1949	1960	-
1961	1970	- 1 anni
1971	2002	- 2 anni

Ipotesi demografica:

- Tavole di sopravvivenza IPS55U Impegni differiti, aggravata del 22% e ponderata 40% maschi e 60% femmine

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico di interesse composto dell'1,50%

SEZIONE 2

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita pagabile in rate annuali posticipate espressi per euro 10.000,00 di capitale accumulato al momento della richiesta della prestazione pensionistica differenziati sulla base del sesso dell'aderente.

Si precisa che qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti delle tabelle dovranno essere ridotti rispettivamente del 1%, del 1,5% o del 2%.

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI COLLETTIVE SUCCESSIVE AL 31 MAGGIO 2017 RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246).

Età alla conversione (*)	Maschi			Femmine		
	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	263,44	263,33	263,00	243,65	243,58	243,37
46	269,01	268,89	268,52	248,37	248,29	248,06
47	274,83	274,70	274,29	253,29	253,20	252,94
48	280,94	280,79	280,33	258,42	258,32	258,03
49	287,33	287,17	286,65	263,77	263,66	263,33
50	294,06	293,87	293,28	269,36	269,24	268,88
51	301,13	300,92	300,24	275,22	275,08	274,67
52	308,56	308,32	307,55	281,34	281,19	280,73
53	316,38	316,11	315,23	287,76	287,59	287,08
54	324,62	324,30	323,29	294,50	294,31	293,74
55	333,30	332,94	331,77	301,57	301,36	300,73
56	342,47	342,06	340,70	309,02	308,78	308,08
57	352,16	351,69	350,11	316,86	316,60	315,81
58	362,43	361,88	360,03	325,14	324,85	323,96
59	373,33	372,69	370,52	333,89	333,56	332,56
60	384,91	384,15	381,62	343,15	342,78	341,64
61	397,23	396,32	393,35	352,96	352,55	351,24
62	410,32	409,23	405,77	363,38	362,91	361,40
63	424,23	422,95	418,89	374,46	373,92	372,18
64	439,04	437,53	432,77	386,26	385,63	383,61
65	454,83	453,07	447,46	398,85	398,12	395,75
66	471,73	469,68	463,04	412,30	411,46	408,66
67	489,92	487,51	479,59	426,70	425,71	422,39
68	509,53	506,66	497,16	442,15	440,98	437,01
69	530,73	527,29	515,78	458,76	457,36	452,59
70	553,68	549,51	535,50	476,65	474,96	469,19
71	578,58	573,47	556,31	495,95	493,91	486,88
72	605,62	599,32	578,21	516,82	514,34	505,69
73	635,00	627,17	601,17	539,45	536,40	525,69
74	666,94	657,17	625,13	564,01	560,26	546,89
75	701,74	689,46	650,01	590,75	586,08	569,31

(*) Età dell'assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'assicurato, in base alla seguente tabella:

Maschi			**Femmine**		
Anno di nascita		**Modifiche dell'età**	**Anno di nascita**		**Modifiche dell'età**
da	**a**		**da**	**a**	
fino al 1907		+ 7 anni	fino al 1908		+ 7 anni
1908	1917	+ 6 anni	1909	1917	+ 6 anni
1918	1919	+ 5 anni	1918	1922	+ 5 anni
1920	1925	+ 4 anni	1923	1929	+ 4 anni
1926	1938	+ 3 anni	1930	1940	+ 3 anni
1939	1947	+ 2 anni	1941	1949	+ 2 anni
1948	1957	+ 1 anni	1950	1957	+ 1 anni
1958	1966	-	1958	1966	-
1967	1978	- 1 anni	1967	1976	- 1 anni
1979	1992	- 2 anni	1977	1986	- 2 anni
1993	2006	- 3 anni	1987	1996	- 3 anni
2007	2020	- 4 anni	1997	2007	- 4 anni
dal 2021		- 5 anni	2008	2018	- 5anni
			2019	2020	- 6anni
			dal 2021		- 7 anni

Ipotesi demografica:

- Tavola ANIA A62D (Impegni differiti) distinta per sesso

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico 0,50% composto.

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE RELATIVI ALLE ADESIONI COLLETTIVE FINO AL 31 MAGGIO 2017 RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 30-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246) E ALLE ADESIONI PRECEDENTI ALLA DATA DEL 21 DICEMBRE 2012

Età alla conversione (*)	Maschi			Femmine		
	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
45	364,64	364,45	363,91	343,90	343,76	343,37
46	370,56	370,36	369,75	348,80	348,65	348,22
47	376,79	376,57	375,89	353,93	353,76	353,29
48	383,35	383,09	382,33	359,30	359,12	358,60
49	390,25	389,96	389,09	364,93	364,73	364,16
50	397,52	397,20	396,21	370,85	370,62	369,99
51	405,20	404,83	403,70	377,06	376,81	376,12
52	413,30	412,88	411,59	383,60	383,32	382,56
53	421,86	421,38	419,89	390,48	390,17	389,33
54	430,91	430,36	428,63	397,72	397,39	396,46
55	440,48	439,85	437,83	405,37	405,00	403,97
56	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
57	461,38	460,53	457,77	422,01	421,57	420,25
58	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
59	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
60	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
61	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
62	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
63	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
64	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
65	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
66	595,52	591,47	579,25	528,58	526,97	521,92
67	615,87	611,04	596,69	544,86	542,95	537,00
68	637,72	631,96	615,05	562,37	560,09	553,05
69	661,21	654,34	634,35	581,23	578,52	570,13
70	686,49	678,32	654,57	601,59	598,36	588,29
71	713,73	704,02	675,69	623,57	619,72	607,54
72	743,19	731,64	697,71	647,36	642,78	627,94
73	775,24	761,37	720,61	673,30	667,77	649,56
74	810,26	793,41	744,40	701,71	694,92	672,44
75	848,69	827,90	768,97	732,83	724,37	696,52

(*) Età dell'assicurato al momento della conversione determinata per anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'assicurato, in base alla seguente tabella:

Maschi			Femmine		
Anno di nascita		Modifiche dell'età	Anno di nascita		Modifiche dell'età
da	a		da	a	
fino al 1925		+ 3 anni	fino al 1927		+ 3 anni
1926	1938	+ 2 anni	1928	1940	+ 2 anni
1939	1947	+ 1 anni	1941	1949	+ 1 anni
1948	1960	-	1950	1962	-
1961	1970	- 1 anni	1963	1972	- 1 anni
1971	2002	- 2 anni	1973	2002	- 2 anni

Ipotesi demografica:

- Tavole di sopravvivenza IPS55U distinta per sesso

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico di interesse composto del 2,0%.

ALLEGATO N. 2.2

ALL'ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN"

ART.9 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA "GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN"

L'Impresa di assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - GEFIN, di seguito GEFIN, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della gestione separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.
Qualora l'Impresa di assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.
Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

ART.10 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione GEFIN confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

ART.11 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione GEFIN ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.

Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta.

- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L'acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.

- Investimenti in altri strumenti finanziari:
 iii) Fondi Alternativi: si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.
 iv) Fondi immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall'Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.
Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro senza la copertura del rischio di cambio per una Quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

ART.12 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento		**Limiti**	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato e Supranational area EU e altri titoli di Stato rating ≥ AA-	≥ 30%	≤ 100%
	Altri titoli di stato	≥ 0%	≤ 40%
Obbligazionario Corporate (*)	Tioli Corporate	≥ 0%	≤ 60%
Azionario (*)	Azionario	≥ 0%	≤ 10%
Altri Investimenti	Investimenti alternativi Immobiliari	≥ 0% ≥ 0%	≤ 6% ≤ 6%
Derivati e strutturati	Strumenti derivati per gestione efficace	≥ 0%	≤ 10%
Liquidità	Disponibilità di cassa	≥ 0%	≤ 10%

(*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

ART.13 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di Rendimento della Gestione separata è annuale.

Il tasso medio di Rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel

periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione.
Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'Impresa di assicurazione alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

ART.14 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

c) le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
d) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART.15 REVISIONE CONTABILE

La Gestione separata GEFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di ave verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di Rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

ART.16 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.
Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione separata con altra Gestione separata dell'Impresa di assicurazione avente caratteristiche del tutto similari.
In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di
fusione.
L'Impresa di assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione

derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

MOD. 99284 - PDF - Ed. 10/2026

CNP Vita Assicura S.p.A.

via Arbe, 49 - 20125 Milano
www.gruppocnp.it
Pec cnpvita_assicura@legalmail.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A. - Sede Legale: via Arbe, 49 - 20125 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Min. dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 pubblicato sulla G.U. n. 186 del 10/08/1989 - Capitale sociale Euro 247.000.000,00 i.v. - Reg. delle Imprese di Milano, C. Fiscale e P. IVA 09269930153 - Iscr. all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00081 - Pec cnpvita_ assicura@legalmail.it - www.gruppocnp.it

CNP ASSICURA